

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 920-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SCELBA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1973
(V. Stampato n. 919)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° marzo 1973*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria,
per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali,
concluso a Roma il 17 luglio 1971**

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo 17 luglio 1971, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, chiude un contenzioso di dare ed avere, tra l'Italia e l'Austria, che riguarda partite risalenti persino alla prima guerra mondiale!

Col pagamento, da parte dell'Italia, della somma, convenuta a *forfait*, di lire 630 milioni, vengono definite tutte le pendenze, sorte in circa mezzo secolo, sicchè più nulla avrà l'Austria a reclamare dall'Italia e, rispettivamente, l'Italia dall'Austria.

Le clausole dell'Accordo non richiedono illustrazioni di sorta, essendo esse di facile comprensione.

L'Accordo, che ha avuto il consenso del Tesoro, è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella riunione del 22 marzo la vostra Commissione degli affari esteri ha autorizzato il relatore a proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di ratifica, ciò che il relatore ha l'onore di fare con la presente relazione.

SCELBA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

21 marzo 1973

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di esprimere parere favorevole a maggioranza.

F.to COLELLA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge — previsto in lire 630 milioni —, si farà fronte col versamento al bilancio dello Stato — da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata — di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato « Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.